

Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.), disciplinato dall'art.5, comma 2, del D.lgs n.33/2013, modificato dal D.lgs n.97/2016.

Che cos'è l'Accesso Civico generalizzato – (F.O.I.A.)

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del F.O.I.A. (Freedom of information act) è una delle principali novità introdotte dal D.lgs n.97/2016 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel D.lgs n.33/2013.

La nuova tipologia di accesso, delineata nell'art. 5, comma 2 e seguenti del D.lgs n. 33/2013, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti disciplinato dal capo V della Legge n.241/1990, consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso civico generalizzato (F.O.I.A. - Freedom of information act) entra in vigore dal 23/12/2016.

Come esercitare il diritto

La richiesta non deve essere motivata e va indirizzata a:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario comunale), solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene i dati o i documenti richiesti.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.banari.ss.it
- direttamente presso l'ufficio protocollo
- per posta al seguente indirizzo: Comune di Banari, Piazza Antonio Solinas, n.1 – 07040 Banari (SS)
- tramite fax al n.079/826233

Termine per la conclusione del procedimento:

30 giorni

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:

Entro 30 giorni ricorso al T.A.R. di Cagliari ovvero ricorso al Difensore civico competente territorialmente.

Costo

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Per l'esame di documenti con rilascio di copia conforme all'originale autenticata occorre specifica marca da bollo.